

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018
478/2018/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2018, DELLE
CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN
MAGGIOR TUTELA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1035^a riunione del 27 settembre 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1, dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/2017);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente Unico S.p.a. e direttive alla medesima società”;
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);

- la deliberazione dell’Autorità 14 dicembre 2017, 867/2017/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 909/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 909/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2017, 924/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 924/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2018, 262/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 262/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 24 aprile 2018, 274/2018/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 359/2018/R/com (di seguito: deliberazione 359/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 363/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 363/2018/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 364/2018/R/com (di seguito: deliberazione 364/2018/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2018, 366/2018/R/com, recante “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del Codice di condotta commerciale” ed in particolare il suo Allegato A “Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali” (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- la deliberazione dell’Autorità 27 settembre 2018, 475/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/eel e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, 73/07, approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*);
- la comunicazione dell’Acquirente Unico S.p.a. (di seguito Acquirente Unico) dell’11 settembre 2018, prot. Autorità 25533 del 13 settembre 2018;
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) dell’11 giugno 2018, prot. 18256 (di seguito: comunicazione dell’11 giugno);
- la comunicazione della Cassa del 26 giugno 2018, prot. Autorità 19542 (di seguito: comunicazione del 26 giugno 2018);
- la comunicazione della Cassa del 12 settembre 2018, prot. Autorità 25553 del 13 settembre 2018;
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 18 settembre 2018, prot. Autorità 25949 del 18 settembre 2018;
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di energia del 3 agosto 2018, prot. Autorità 23259, agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela).

CONSIDERATO CHE:

- il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07;
- l'articolo 1, comma 2, della legge 125/07 dispone, in particolare, che la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica per i clienti finali domestici e per le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, non riforniti di energia elettrica sul mercato libero, sia svolta dall'Acquirente Unico;
- le previsioni, di cui alla legge 125/07, risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- con la deliberazione 369/2016/R/eel l'Autorità ha approvato la riforma dei vigenti meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e delle piccole imprese nel settore dell'energia elettrica ed istituito la tutela simile al mercato libero (di seguito: *Tutela SIMILE*);
- con la deliberazione 633/2016/R/eel, l'Autorità ha proceduto al completamento della riforma organica dei meccanismi di mercato per la tutela di prezzo dei clienti domestici e dei clienti non domestici del settore dell'energia, modificando tra l'altro alcune condizioni contrattuali e le condizioni economiche di erogazione del servizio di maggior tutela riformato;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; in particolare, il passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- la modifica metodologica apportata risponde all'esigenza di trasmettere a tutte le tipologie contrattuali il corretto segnale di prezzo, permettendo altresì un miglior allineamento delle condizioni economiche di maggior tutela con i costi di approvvigionamento sostenuti nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica per servire ciascun cliente finale, ciò anche alla luce di rendere tale servizio sempre più coerente con il ruolo di servizio universale che, ai sensi della legge 124/2017, è destinato ad assumere in vista del completamento del processo di liberalizzazione, in base al quale il mercato libero sarà la modalità di approvvigionamento normale per tutti i clienti finali di piccole dimensioni;
- la predetta logica trimestrale, se da un lato consente di trasmettere al cliente un segnale di prezzo più coerente con gli andamenti dei mercati all'ingrosso, dall'altro,

comporta, rispetto alla previgente logica annuale, una maggiore volatilità delle condizioni economiche applicate in ciascun trimestre, in ragione della stagionalità dei prezzi che si osserva in corso d'anno, e dei diversi fattori suscettibili di influire sulle condizioni di domanda e offerta, che si riflettono sui costi di approvvigionamento e, in ultima istanza sui prezzi pagati dai clienti finali; tuttavia, la scelta operata dell'Autorità nel riformare le condizioni economiche del servizio di maggior tutela di mantenere una media riferita ad un periodo non inferiore al trimestre, consente comunque di attenuare parzialmente tale effetto;

- la deliberazione 633/2016/R/eel ha, inoltre previsto che alcuni corrispettivi, fissati per l'anno 2017 e corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, restino invariati anche per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2018; in particolare si tratta:
 - i. del valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente Unico, per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica, che concorre alla determinazione dell'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, pari a 0,0194 c€/kWh;
 - ii. del valore del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, pari a 0,0447 c€/kWh;
 - iii. del valore del corrispettivo per l'aggregazione delle misure, che concorre alla determinazione dell'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, pari a 0,0044 c€/kWh;
- con la deliberazione 924/2017/R/eel, l'Autorità ha adeguato, a decorrere dall'1 gennaio 2018:
 - iv. il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita di energia elettrica che concorre alla determinazione dell'elemento *PE*, ponendolo pari a 0,0198 c€/kWh; tale valore risulta peraltro corretto per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS;
 - v. il valore del corrispettivo *PPE*, in ragione delle esigenze di gettito relative al conto per la perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento dell'energia elettrica destinata al servizio di maggior tutela, ponendolo pari a 0,402 c€/kWh;
- con la deliberazione 364/2018/R/eel, l'Autorità, per il periodo dall'1 luglio al 30 settembre 2018, ha:
 - a) adeguato il corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente unico (*sub i*) sulla base del corrispettivo riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico medesimo per la suddetta attività con deliberazione 262/2018/R/eel, ponendolo pari a 0,0190 c€/kWh;
 - b) confermato il valore del corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento (*sub ii*) tenendo conto del valore storico dei costi di Acquirente unico;

- c) adeguato il corrispettivo per l'aggregazione delle misure (sub iii), sulla base dei valori unitari indicati nella Tabella 1 del TIS e del numero di punti di prelievo serviti da Acquirente unico, ponendolo pari a 0,0037 c€/kWh;
 - d) confermato i valori dei corrispettivi di cui ai punti *sub* iii e iv;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha definito nuove tempistiche per la determinazione e la pubblicazione, da parte di Terna, dei corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111, stabilendo che, a decorrere dai corrispettivi relativi al I trimestre 2018, essi siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) la deliberazione 909/2017/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48 e 70 della deliberazione 111;
 - c) la deliberazione 363/2018/R/eel ha modificato, a decorrere dall'1 luglio 2018, il valore del corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico di cui all'articolo 73 della deliberazione 111;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, i relativi oneri finanziari nonché i costi di funzionamento dell'Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 20.2 del TIV, prevede che l'Acquirente Unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente Unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 73 milioni di euro, in esito, esclusivamente, a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi;
- nessuna esigenza di recupero rileva con riferimento ai costi di dispacciamento per effetto delle nuove modalità e tempistiche di determinazione e pubblicazione dei corrispettivi del servizio di dispacciamento, previste dalla richiamata deliberazione 553/2017/R/eel;
- gli importi di recupero relativi ai costi di acquisto dell'energia elettrica, in ragione dell'applicazione su base semestrale del relativo meccanismo, sono ascrivibili al residuo derivante dal secondo trimestre che si somma agli importi da recuperare con

riferimento al terzo trimestre; in particolare, i forti rialzi dei prezzi dei mercati all'ingrosso registrati a partire dalla fine del mese di aprile 2018 e continuati fino al mese di settembre, hanno più che compensato l'ammontare negativo di recupero realizzato nel primo trimestre;

- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente Unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al terzo trimestre 2018 e a quanto definito con le richiamate deliberazioni 909/2017/R/eel e 363/2018/R/eel, è possibile ipotizzare un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente Unico, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2018, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2018;
- tale aumento discende dagli elevati prezzi registrati nei mercati all'ingrosso nazionali ed internazionali, influenzati sia dallo scenario rialzista sui prezzi delle *commodities* energetiche sia dalla significativa crescita delle quotazioni dei permessi di emissione di anidride carbonica; tali fattori si aggiungono, peraltro, alla normale stagionalità dei prezzi, determinando previsioni di crescita dei costi di acquisto dell'energia elettrica per il quarto trimestre del 2018.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente Unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo all'1 gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE*¹ e dell'elemento *PPE*² e, in particolare, l'elemento *PPE*¹ copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE*² copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle informazioni disponibili, non risultano ulteriori variazioni rispetto a quanto comunicato dalla Cassa con la comunicazione dell'11 giugno 2018 e la comunicazione del 26 giugno 2018 con riferimento agli esiti degli importi di perequazione relativi agli anni 2016 e precedenti;
- relativamente all'anno 2017, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute

dall'Acquirente Unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente Unico per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, per il funzionamento del medesimo Acquirente Unico e per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;

- tale scostamento stimato indica che, nell'anno 2017, i costi sostenuti dall'Acquirente Unico sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 167,7 milioni di euro, prevalentemente dovuti a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi, da recuperare presso i clienti finali nel corso dell'anno 2018;
- lo scostamento registrato dovrà essere riconsiderato quando saranno disponibili le informazioni di consuntivo circa i costi sostenuti dall'Acquirente Unico e l'energia elettrica fornita ai clienti finali nell'anno 2017 e potrà quindi essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2018, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2017.

RITENUTO OPPORTUNO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2018, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- confermare, a decorrere dall'1 ottobre 2018, il valore complessivo del corrispettivo *PPE* definito con deliberazione 924/2017/R/eel, mantenendo altresì invariato il dimensionamento degli elementi, *PPE*¹ e *PPE*² che lo compongono

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2018 sono fissati nelle *Tabelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4*, allegate al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2018 sono fissati nelle *Tabelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

- 3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2018 sono fissati nelle *Tabelle 4.1 e 4.2*, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Disposizioni finali

- 4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini